

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MERCATANTE - SACCA
VIA DÈ GRIFFONI, N.5 • BOLOGNA 40123
TEL - FAX 051.9921977 • CELL. 347.8761575
E.MAIL:AVVLIVIOMERCATANTE@GMAIL.COM
PEC: AVVLIVIOMERCATANTE@ORDINEAVVOCATI BOPEC.IT

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso per provvedimento d'urgenza

ex art. 700 c.p.c. con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **LAMBERTI ANNA** (C.F. LMBNNA77E62H703U) nata a Salerno il 22/05/1977 e [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli
avv.ti Livio Mercatante (MRCLVI74H15F537D) e **Carmen Saccà** (SCCCMN77A52F537V), giusta
procura in calce al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domicilia-
ta presso lo studio degli Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Saccà, in Bologna, via Dè Griffoni, n.5 (*gli*
avv.ti Livio Mercatante, Carmen Saccà dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente proce-
dimento via fax al seguente numero: 051/9921980 o indirizzi pec: avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it; avvcar-
men.sacca@ordineavvocatibopec.it)

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f. 80185250588), in persona del suo Ministro pro tempore,
con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM)

ed in ogni caso contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITO-
RIALE DI BOLOGNA (c.f. 80071250379), in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in via
Dei Castagnoli n. 1

entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6,
con domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

del personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, gradua-
torie gestite dall'UFFICIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA, per il
triennio 2021-2024

FATTO

- 1) Podierna ricorrente in data 2/04/2021 inoltrava domanda di inserimento/conferma /aggiorna-
mento per il triennio scolastico 2021/2024 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia del personale ATA; (*DOC.1*)



- 2) la sig.ra Lamberti veniva inserita nella suddetta graduatoria, e veniva assunta, in quanto inserita nella predetta graduatoria, con contratto a tempo determinato dal 20/09/2021 fino al 31/08/2021 con il profilo professionale di collaboratrice scolastica, come personale ATA supplente annuale su tipologia posto interno, per n. 36 ore settimanali di servizio presso I.I.S. J.M. Keynes; **(DOC.2)**
- 3) come risulta altresì nel contratto individuale di lavoro, la sig.ra Lamberti era in graduatoria alla posizione n. 233 con punteggio 14,43; **(v. doc. 2)**
- 4) la sig.ra Lamberti percepiva una retribuzione globale di fatto di Euro 1.294,32; **(doc. 3,4,5)**
- 5) con decreto prot. n. 3675/VII del 28 maggio u.s., l'Ufficio Scolastico rettificava il punteggio della odierna ricorrente per i seguenti motivi: *“per tutti i profili richiesti CS, AT, AA, IF, non può essere valutato il servizio prestato presso l'U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana in qualità di infermiera poiché il servizio prestato presso le ASL e le ASO, essendo enti di Diritto Pubblico, non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali o degli EE.LL. Pertanto i punteggi subiscono una decurtazione di 8.10 punti. A seguito della suddetta verifica, si conferma che la stessa risulta inserita nelle graduatorie definitive di III fascia personale ATA con il punteggio indicato:(doc. 6)*

GRADUATORIA	FASCIA	PUNTEGGIO CORRETTO	PUNTEGGIO ERRATO
CS	III	6,33	14,43
AT	III	8,33	16,43
AA	III	8.33	16,43
IF	III	11,18	19,28

6. L'Ufficio scolastico quindi annullava la procedura di reclutamento effettuata in data 17/09/2019 prot. n. 5121/C05b-5, nonché la cessazione al giorno 28/05/2022 del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 5327/C05a del 20/09/2021 stipulato con la CS Lamberti Anna, nata a Salerno il 22/05/1977 con servizio prestato dal 20/09/2021 al 28/05/2022; il servizio prestato veniva riconosciuto ai fini economici e giuridici; **(doc.7)**
7. pertanto la ricorrente, oltre ad aver perso il punteggio di 8,10, per effetto della mancata valutazione del servizio prestato presso AUSL n. 7 di Pieve di Soligo (TV), denominata anche U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana in qualità di infermiera, ha perso altresì il punteggio di 1,50 che le sarebbe stato riconosciuto per i tre mesi di giugno, luglio e agosto, e quindi 0,50 per ogni mese come da tabella di valutazione del Ministero, che qui si allega; **(doc.8)**
8. la ricorrente dal 2003 al 2016 prestava la propria attività presso la AUSL n. 7 di Pieve di Soligo (TV); **(Doc.9)**



9. pertanto a settembre prossimo, non le verranno affidati incarichi visto e considerato l'importante decurtazione di punti effettuata dalla scuola;
10. la ricorrente ha due figlie minorenni a suo carico, e ha comprato casa che verrà ultimata e consegnata nel 2023, e dovrà stipulare il rogito proprio nel 2023 e quindi saldare il prezzo di compravendita, pertanto non si può permettere di rimanere in disoccupazione; (*DOC.10,11*)
11. la sig.ra Lamberti infatti è disoccupata e probabilmente lo rimarrà per molto tempo, come da domanda che questa ha presentato per ottenere la NASPI; (*doc.12*)
12. peraltro occorre sottolineare ciò che è evidente e palese, ovvero che l'Ufficio Scolastico soltanto a distanza di otto mesi ha verificato la domanda della signora, contrariamente a quanto previsto anche dalle disposizioni del D.M. n. 50 del 20, art. 6, nonché dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00) che stabilisce che all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati; (*doc.13*)
13. La valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445). La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi;
14. In ogni caso ci riserviamo inoltre, di chiedere i danni per il comportamento illegittimo della controparte, nelle opportune sedi.

DIRITTO

L'odierna ricorrente è costretta ad agire con ricorso in via d'urgenza, per chiedere il ripristino del punteggio decurtato, ed il riconoscimento del punteggio perso a causa della risoluzione anticipata del contratto a termine.

PERICULUM IN MORA

Quanto al c.d. *periculum in mora*, si rileva innanzitutto che la ricorrente ha agito in sede cautelare per veder immediatamente ripristinato il punteggio che le spetta e che le è stato illegittimamente decurtato.



Ebbene, innanzitutto i tempi di un ricorso ordinario pregiudicherebbero irrimediabilmente la possibilità per la ricorrente di lavorare già a partire dal prossimo settembre, in quanto le è stato decurtato un punteggio pari a 9,60; considerato che un anno di lavoro vale 6 punti, si intuisce facilmente quanto possa pesare la predetta decurtazione sulla posizione in graduatoria della ricorrente.

Infatti, i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri collaboratori che precedono in graduatoria, di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire il punteggio decurtato alla ricorrente.

Infatti, altri collaboratori, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

La ricorrente quindi rischia di non lavorare e di vedersi superare in graduatoria da chi evidentemente non ne avrebbe diritto, con ogni conseguenza anche dal punto di vista anche economico.

La ricorrente infatti ha 2 figlie minorenni da mantenere.

Inoltre la sig.ra Lamberti, da poco ha comprato casa e quindi si è assunta un impegno gravoso, che non lavorando difficilmente riuscirà a mantenere con tutte le conseguenze connesse; dovrà stipulare il rogito nel 2023 come da preliminare prodotto.

Pertanto si rende necessario che l'Ill.mo Giudice adito si pronunci con un provvedimento in via d'urgenza che ripristini il punteggio, in modo che a settembre la ricorrente risulti inserita in graduatoria con il punteggio corretto.

FUMUS BONI IURIS

Sul mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'Unità Sanitaria locale, si evidenzia che l'art. 3 del D. lgs. n. 502 del 1993 prevede: "1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica(...)" Le aziende sanitarie locali si configurano quindi come enti strumentali della regione, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e si caratterizzano come uffici regionali entificati, essendo strumentali dell'Amministrazione regionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent.4 marzo 2010, n. 1260 secondo cui "E' sufficiente rilevare che le aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all'amministrazione regionale, hanno la natura di enti strumentali di quest'ultima (C.d.S., sez. V, 10 luglio 2008, n. 3428; 30 agosto 2006, n. 5071), essendo ad esse affidate in concreto il compito di perseguire nel campo dell'assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall'ente regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa



regione messi a disposizione.”). Ciò precisato, deve a questo punto evidenziarsi che nel nostro ordinamento non esiste una definizione generale predeterminata per legge di amministrazioni dello Stato. Ai fini che ci interessano, va richiamato l’art. 1 comma 2 del D. Lgs n. 165 del 2001 in materia di Pubblico Impiego il quale prevede che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. Il legislatore in materia di pubblico impiego ha quindi ricompreso nel concetto di amministrazione pubblica, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti regionali e locali e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che tali enti devono ritenersi inclusi nel concetto di pubblica amministrazione in senso lato.

PERTANTO, IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE ASL DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE EQUIPARATO A QUELLO PRESTATO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI.

A tale riguardo si è infatti condivisibilmente affermato (cfr. Trib. Teramo sent.n. 765/2018): “Tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica. Detta norma, infatti, è stata introdotta proprio al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione, sicché non avrebbe alcun senso escludere da tale agevolazione il servizio prestato presso l’azienda sanitaria locale, per il solo fatto di non poter qualificare tale ente quale amministrazione dello stato o degli enti locali, ma solo quale amministrazione pubblica. La norma, pertanto, deve essere interpretata in senso ampio, considerando l’espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione.”

Anche i servizi in esame prestati dalla lavoratrice ricorrente dovevano quindi essere considerati dal MIUR ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento in graduatoria di III fascia.

In tal senso v. sentenze del Tribunale di Ivrea n. 124/2020, Tribunale di Monza sentenza n. 658/2015, Tribunale di Teramo del 2018. (*doc. 14,15,16*)

Ad aggravare ulteriormente la posizione della ricorrente, è il fatto, incontestabile, che la scuola, soltanto a distanza di otto mesi ha verificato la domanda della stessa, contrariamente a quanto previsto anche



dalle disposizioni del D.M. 2021 art. 6 nonché dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00) che così stabiliscono: “ *L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, **tempestivamente**, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso*”.

La valutazione dei titoli e del servizio è quindi la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d’inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l’aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445). La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d’ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi.

In questo caso, sono stati violati i principi di buon andamento, imparzialità e buona fede della pubblica amministrazione.

Tutto ciò esposto la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

all’Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., Voglia contrariis reiectis, **IN VIA PRINCIPALE**, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove o c c o r r a , s o m m a r i e i n f o r m a z i o n i , **ordinare** al Ministero convenuto di rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell’ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2021/2024 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Bologna, tenendo conto del servizio prestato dalla medesima ricorrente presso la P AUSL e riconoscendole quindi il punteggio di 9,60 (8,10 per servizio prestato presso P AUSL e 1,50 per i tre mesi non lavorati) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto e contestualmente fissare l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all’istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’emittendo decreto, considerata l’urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, **ordinare** al Ministero convenuto di rideterminare il punteggio della ricorrente nell’ambito delle graduatorie di circolo e di istituto



di III fascia valevoli per i trienni 2021/2024 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Bologna, tenendo conto del servizio prestato dalla medesima ricorrente presso la P AUSL e riconoscendole quindi il punteggio di 9,60 (8,10 per servizio prestato presso la P AUSL e 1,50 per i tre mesi non lavorati) e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1. domanda di aggiornamento graduatorie;
2. contratto a tempo determinato;
3. busta paga marzo 2022;
4. busta paga aprile 2022;
5. busta paga maggio 2022;
6. decreto di rettifica del 28 maggio 2022;
7. comunicazione di risoluzione contratto;
8. tabella di valutazione servizi del Ministero;
9. certificato servizio ASL;
10. stato di famiglia;
11. contratto di compravendita immobile;
12. domanda NASPI;
13. D.M. 50/2021;
14. sentenze del Tribunale di Ivrea n. 124/2020;
15. sentenza Tribunale di Monza sentenza n. 658/2015;
16. sentenza Tribunale di Teramo del 2018.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato alla ricorrente inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2024 presso Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Bologna.

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle predette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del punteggio della ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale



attualmente inserito nelle Graduatorie d'Istituto d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2024 .

RILEVATO

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando la ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Emilia Romagna e/o del MIUR.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di crediti di lavoro e che esente dal contributo unificato come da dichiarazione del ricorrente.



Bologna 07/06/2022

Avv. Carmen Sacca

Avv. Livio Mercatante

